
Modello 730/2015: le novità fiscali in pillole

Data Articolo: 15 Aprile 2015

Autore Articolo: Nicolò Cipriani

Entro il **7 luglio**, i lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare il **modello 730**. Ecco per voi un riepilogo schematico delle principali **novità**.

La presentazione del **modello 730** ha specifici vantaggi, in quanto il contribuente:

- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Ecco le principali novità di carattere strettamente fiscale presenti quest'anno:

- Il **CUD cartaceo** va in soffitta e viene sostituito dalla **Certificazione Unica** telematica, che contiene le informazioni necessarie in funzione della dichiarazione precompilata dei redditi e che i sostituti d'imposta hanno inviato all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2015.
- **Bonus Renzi**: a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato "bonus IRPEF" pari a 80 euro mensili, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 24.000 euro e, in funzione decrescente fino ad azzerarsi, per i redditi complessivi tra 24.000 e 26.000 euro.
- È stata resa obbligatoria l'indicazione delle **somme percepite per incremento della produttività**, in quanto tale informazione va assunta ai fini della verifica della capienza IRPEF e quindi concorre alla determinazione della spettanza del bonus.
- Sono state variate in aumento le **detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati**.

-
- Nel **quadro B** è stata soppressa la colonna relativa all'indicazione dell'importo IMU per ciascun fabbricato.
 - Sostegno alla cultura con **l'art bonus** con il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate con modalità tracciabile. Il credito spetta nel limite del 15% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi.
 - L'imposta sostitutiva, in caso di opzione per la **cedolare secca**, è ridotta dal 15 al 10%, per il quadriennio 2014/2017, per quanto concerne i contratti di locazione a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa.
 - L'opzione per la **cedolare secca** può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
 - Agli **assegnatari di alloggi sociali** adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro.
 - Debutta il "**buy to rent**" con il riconoscimento di una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in otto quote annuali, a favore dei contribuenti persone fisiche che acquistano unità immobiliari di nuova costruzione/ ristrutturazione da destinare alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni.
 - Novità anche per i **premi assicurativi** dove si prevedono due limiti di detraibilità:
 - se l'assicurazione copre il rischio morte o invalidità permanente, ovvero il rischio infortuni per le sole polizze contratte entro il 31.12.2000, il limite detraibile è pari a Euro 530,00;
 - se l'assicurazione copre il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, il limite detraibile sarà pari a Euro 1.291,14. Le due tipologie di premi coesistono tra loro e possono essere fruite nella misura massima dal contribuente.

-
- Agevolazioni anche per i **coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni ai quali spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui.

 - Per l'anno 2014 è in corso la proroga per la **detrazione del 50%**:
 - per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;

 - per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

 - Per l'anno 2014 è in corso anche la proroga per la **detrazione del 65%**:
 - per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;

 - per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

 - Il **SSN compreso nel premio RC auto** non risulta tra gli oneri deducibili.

 - Le **erogazioni liberali** in favore dei partiti politici e le Onlus sono elevate dal 24 al 26%.

 - **Unica scheda** per la destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta le schede con le scelte sono inserite dai coniugi in due distinte buste.

 - In caso di **compensazione** di un credito derivante dal modello 730 con altri tributi è il caso di ricordare le

nuove regole in vigore dal 1° ottobre 2014 che non consentono al contribuente di presentare il modello di pagamento F24 alla banca o all'ufficio postale; il contribuente pertanto deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nei casi in cui il saldo finale è uguale a zero.

- È necessario indicare il **codice fiscale anche per i figli a carico** residenti all'estero nel prospetto dei familiari a carico.
- È stata uniformata al 1° gennaio la **data di riferimento del domicilio fiscale** per il calcolo delle addizionali regionali e comunali.
- Da quest'anno nel frontespizio non va più indicato lo **stato civile** del contribuente.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN